

N. 03822/2014REG.PROV.COLL.
N. 02729/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2729 del 2013, proposto dalla s.p.a. Italgas - Societa' Italiana per il gas, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Reggiani e Giuseppe Caia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso il signor Vincenzo Augusto in Roma, viale Mazzini, n.73, scala B int.2;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 235/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di gestione di un impianto di distribuzione del gas metano;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Stefano Colombari, su delega dell'avv. Giuseppe Caia, e Giuseppe De Candia;

Rilevato, in punto di fatto, che:

- Italgas gestisce in concessione dal 1973 il servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Andria e, nell'ambito di tale rapporto, ha realizzato la rete di distribuzione;
- essendo sorta una controversia sulla durata del rapporto concessorio e sulla proprietà degli impianti realizzati, le parti hanno investito della questione un collegio arbitrale, il quale, con lodo in data 1° giugno 2004, reso esecutivo con decreto del Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005, ha stabilito il termine ultimo di durata del rapporto (31 dicembre 2005), stabilendo inoltre che a quella data gli impianti sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune;
- con i provvedimenti impugnati in primo grado il Comune (rilevanti in questa sede), sul presupposto della sopravvenuta proprietà comunale degli impianti utilizzati, ha imposto a Italgas, che aveva continuato a gestire il servizio, il pagamento di un canone,
- con la sentenza di primo grado n. 575 del 2012, il Tribunale amministrativo per la Puglia ha accolto il ricorso con il quale Italgas, impugnando i provvedimenti in esame, aveva sostenuto di non essere tenuta al pagamento di alcun canone;
- con la sentenza n. 235 del 2013, questa Sezione ha accolto l'appello

proposto dal Comune di Andria, pervenendo alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della caratterizzazione petitoria e patrimoniale della *res litigiosa*;

Reputato che il ricorso per revocazione proposto da Italgas prospetta che la sentenza impugnata della Sezione si baserebbe su un errore, relativo alla non corretta qualificazione dell'ordinanza del Tribunale civile di Trani n. 360 del 2011 quale provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., perché in realtà si tratta di una ordinanza pronunciata ex art. 702 *bis* del codice di rito civile;

Rilevato che, effettivamente, nel corso della motivazione della sentenza n. 235 del 2013, si è qualificata come 'cautelare' la sopra citata ordinanza del Tribunale di Trani, che in realtà è stata resa ai sensi dell'art. 702 bis del codice di procedura civile;

Considerato che, poiché tale errore non ha influito sul contenuto dispositivo della decisione né nella sua complessiva *ratio decidendi*, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile;

Reputato, infatti, che tale giudicato si è formato su un oggetto – dato dai rapporti di credito–debito correlati al diritto, azionato dal Comune di Andria, al pagamento di una somma di denaro a titolo di canone di concessione aggiornato e dei costi di località per l'uso degli impianti di proprietà - estraneo al *thema decidendum* su cui si è incentrata la controversia decisa con la sentenza n. 235 del 2013 (estraneità resa manifesta dalla diversità delle pretese, delle relative *causae petendi* e dei periodi temporali rispetto ai quali sono state formulate le distinte domande formulate in sede arbitrale e innanzi al TAR);

Considerato inoltre che, ai fini della configurazione di un contrasto con un

precedente giudicato ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non assumono rilievo, in quanto inidonee a formare un giudicato esterno, le affermazioni meramente incidentali formulate dal giudice civile in merito alla natura pubblicistica degli atti amministrativi oggetto di impugnazione nella presente sede;

Reputato che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese devono seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (n. 2729/2013), lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Andria, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)